



Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio  
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali.

**Proponente:** ECO.LAN. S.p.A.

**P.IVA/C.F.:** 01537100693

**Sede legale:** via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

**Sede impianto:** Lanciano (CH)

**Tipologia impiantistica:** Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
  - o al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
  - o allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  - o al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
  - o al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
  - o al comma 4 bis dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
  - o al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” all’art. 4 conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:
  - o ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;
  - o ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
  - o ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”;

- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010, avente ad oggetto “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”, ha dato mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

**VISTA** l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con nota prot 017347 del 23/12/2022 e la relativa documentazione progettuale, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0542796/22, 0542812/22, 0542823/22, 0542838/22, 0542858/22, 0542871/22, 0542882/22, 0542893/22, 0542905/22, 0543035/22, 0543046/22, 0543054/22, 0543062/22, 0543074/22, 0543081/22 del 27/12/2022;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota prot. 0017467 del 29/12/2022, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0546217/22 del 29/12/2022;
- rettificata con la documentazione trasmessa con note prot. 0000896 del 17/01/2023 e 0000939 del 18/01/2023, acquisite agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA n. 0018240/23 e 019090/23 del 18/01/2023;
- integrata e perfezionata con la documentazione trasmessa con note prot. 0003503 del 01/03/2023 e 0004086 del 13/03/2023, acquisite agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0096633/23 del 07/03/2023 e 0108569/23 del 13/03/2023, in riscontro alla richiesta di integrazione prot. RA 0023326/23 del 23/01/2023 e comunicazione prot. RA 0101124/23 del 09/03/2023;

**PRESO ATTO** che a fronte di quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., che all'art. 8-bis (regimi di autorizzazione per la produzione di biometano), comma 1, lettera a) prevede l'utilizzo della procedura autorizzativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/h, ma il proponente ha optato per il regime ordinario di autorizzazione in quanto, con riferimento alla costruzione del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 e pertanto di aver optato;

**PRESO ATTO** del giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 relativo alla “Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”, con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilasciato in favore della Società ECO.LAN. S.p.A.;

**PRESO ATTO**, altresì, della Determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi DPC026 in favore di ECO.LAN. S.p.A., relativa a AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per “Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa, progettuale e degli elaborati allegati all'istanza;

**PRESO ATTO**, inoltre, che nell'istanza di autorizzazione il proponente dichiara:

- di essere titolare dell'impianto;
- con riferimento alla costruzione del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, di volersi avvalere della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 e pertanto richiede la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;
- di disporre del capitale sociale/proprio richiesta ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A e di allegare idonea polizza fideiussoria (o equivalente deposito cauzionale);

**PRESO ATTO** della dichiarazione del proponente di impegnarsi all'atto di avvio dei lavori alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto eventualmente inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 (cinque) anni;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0111829/23 del 14/03/2023;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0262867/23 del 19/06/2023;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**PRESO ATTO** che per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto il proponente:

- all'atto dell'istanza di autorizzazione unica ha richiesto la dichiarazione della pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano;
- con nota prot. 0004086 del 13/03/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0108569/23 del 13/03/2023 ha trasmesso la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della suddetta richiesta;
- con nota prot. 0006928 del 04/05/2023, acquisita al protocollo regionale nr. 0192789/23 del 04/05/2023 ha trasmesso la documentazione integrativa del piano particellare di esproprio, a questo Servizio e per conoscenza al competente ufficio del Servizio Genio Civile di Pescara DPE015;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal metanodotto, questo

Servizio provvederà a comunicare agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento l'avvio del relativo procedimento, sulla base dei documenti predisposti dal sopra richiamato competente ufficio del Servizio Genio Civile di Pescara DPE015 all'esito della valutazione del piano particellare di esproprio trasmesso dal proponente;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 4 del D.Lgs. 387/03, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto";

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

ECO. LAN. S.p.A. avente sede legale in via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034, P.I./C.F. 01537100693, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON POTENZA ORARIA PARI A 417,6 SMC/H ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE FORSU E ALTRI SCARTI AGRO-INDUSTRIALI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI LANCIANO, PROVINCIA (CH), LOCALITÀ "BEL LUOGO", FOGLIO 61, PARTICELLE 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 E FOGLIO 62, PARTICELLE 1, 2, 3, 4, 27, E DEL RELATIVO METANODOTTO PER L'IMMISSIONE IN RETE DEL BIOMETANO PRODOTTO.

### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dal metanodotto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001, saranno oggetto di successivo atto, a seguito della conclusione del relativo procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 del richiamato D.P.R., che questo Servizio provvederà ad avviare nei termini richiamati in narrativa.

### **Art. 3**

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Lanciano, prot. n. 22666 del 17/04/2023, parere con la conferma delle prescrizioni già impartite nell'ambito del procedimento di variante sostanziale all'AIA (rilasciata con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche) e nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 1 del 23/09/2022 in conformità con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. 7444-P del 06/09/2022 (all. 01);
- ARAP Abruzzo, delibera CDA n. 145 del 26/04/2023 (all. 02);
- Ministero dell'Interno, Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. dipvfvf.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0005608.29-05-2023 (all. 03);

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

### **Art. 4**

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito.

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:
  - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
  - Sindaco del Comune di Lanciano CH);
  - ARTA Abruzzo, Distretto di Chieti.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
  - o l'avvenuta ultimazione dei lavori;
  - o la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
  - o la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
  - o l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.
4. È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
5. Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di biometano.
6. È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 5**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 6**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 7**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 e della lett. a), comma 1, art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011.



GIUNTA REGIONALE

---

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 8**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005